



**ALLEGATO ALLA PARTE 3 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO**

	Frequenza e rispetto delle norme/dei ruoli	Partecipazione e collaborazione	Impegno
10	Frequenza regolare Puntualità costante Comportamento sempre corretto e responsabile	Si relaziona in modo collaborativo e costruttivo alla vita della comunità	Impegno costante nello studio
9		Atteggiamento collaborativo alla vita della comunità	
8	Frequenza regolare Puntualità non sempre costante con ritardi/uscite anticipate Comportamento generalmente corretto	Atteggiamento non particolarmente collaborativo alla vita della comunità scolastica	Adempimento generalmente adeguato delle consegne
7	Assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate frequenti, anche in corrispondenza di prove di verifica Comportamento non sempre corretto (presenza di richiami di lieve entità)	Atteggiamento individualistico e non collaborativo	Rispetto non costante delle consegne
6	Elevato numero di assenze e/o ritardi e/o uscite anticipate, anche in corrispondenza di prove di verifica Comportamento poco corretto e rispettoso (numerosi richiami e note disciplinari e/o sanzioni disciplinari)	Atteggiamento individualistico e non collaborativo	Scarso senso del dovere e scarso rispetto delle consegne

**Voto 5/10\*: non ammissione al successivo anno di corso o agli esami conclusivi del ciclo**

Si confermano i criteri già vigenti nell'Istituto e precisamente:

Devono ricorrere situazioni o reati di pesante violenza e/o gravi atti di bullismo ritenuti tali da determinare serie apprensione a livello sociale e da non permettere interventi per un reinserimento tempestivo nella scuola durante l'anno scolastico. Il consiglio di Istituto dispone l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. In presenza di episodi di particolare gravità, secondo la normativa vigente, è prevista una segnalazione alle autorità competenti in sede penale e/o civile

**\* Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 comma 9 bis).**

*Lo studente potrà essere allontanato dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:*

- *devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare un apprensione a livello sociale;*
- *non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.*

*In merito alla suddetta sanzione, occorrerà evitare che la sua applicazione determini quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.*

*Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.*

**\* Sanzioni che comportino l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis 9 ter).**

*Nel caso più grave di quelli indicati nel punto precedente, al ricorrere delle stesse condizioni su indicate, il consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la sua ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (comma 9 bis).*

*È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui sopra possono essere erogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (comma 9 ter). La sanzione disciplinare inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione dello stesso (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di funzionabilità della sanzione medesima.*

*Occorrerà inoltre esplicitare i motivi per cui "non siano esprimibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".*